

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XIV N. 1

P A R E R E

ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA A NORMA DELL'ARTICOLO 133 DELLA COSTITUZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI DEPUTATI SEGNI E PINTUS PER L'ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Annunziato il 31 gennaio 1958

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'onorevole Presidente della Camera dei deputati con nota 4 ottobre 1955, n. 1446, trasmise al Consiglio regionale la proposta di legge n. 1392 di iniziativa dei deputati onorevoli Segni-Pintus sulla « Istituzione della provincia di Oristano » affinché il Consiglio regionale esprimesse il proprio parere ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

La prima Commissione « Autonomia — Ordinamento regionale — Affari interni » che ha preventivamente esaminato la proposta ha espresso parere favorevole su di essa, anche in considerazione dei voti già formulati in materia dal Consiglio regionale con la mozione 13 dicembre 1950 — Alfredo Corrias, Lelio Muretti, Piero Soggiu ed altri (*allegato A*) — e con l'ordine del giorno 7 febbraio 1953 — Giuseppe Masia ed altri (*allegato B*) — ed in considerazione della proposta di legge nazionale 10 febbraio 1953, presentata al Parlamento in data 29 giugno 1953, il cui articolo 1 è così formulato: « È istituita in Sardegna la provincia di Oristano, con capoluogo in Oristano ».

La Commissione ha preso atto che ciascuno dei comuni elencati nell'articolo 1 della proposta di legge Segni-Pintus aveva fatto pervenire, a suo tempo, al Consiglio regionale regolare deliberazione favorevole alla inclusione nella istituenda provincia di Oristano.

Ha rilevato inoltre che nello stesso articolo 1 non risultavano inclusi i comuni di Gonno-scodina, Gonnostramatza, Simala e Terralba, che pure avevano deliberato nello stesso senso.

Il Consiglio regionale della Sardegna nella seduta del 7 dicembre 1955 ha quindi esaminato la proposta di legge Segni-Pintus seguendo nella discussione la procedura prevista dal suo regolamento interno per i progetti di legge regionali.

L'articolo 1 veniva approvato nel testo originario con un emendamento aggiuntivo in base al quale, ai comuni già elencati, venivano aggiunti quelli di Gonno-scodina, Gonnostramatza, Simala e Terralba.

Il Consiglio regionale ha formulato altresì il voto che siano aggiunti nell'elenco di cui all'articolo 1 anche gli altri comuni le cui amministrazioni dovessero, con apposita deliberazione, richiedere la inclusione nella nuova provincia direttamente al Parlamento prima che questo si pronunciasse sulla proposta di legge.

I rimanenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 venivano singolarmente approvati nella loro stesura originaria.

La votazione conclusiva, a scrutinio segreto, sul parere da esprimere (a norma dell'articolo 133 della Costituzione) sulla proposta di legge n. 1392 di iniziativa dei deputati

Segni-Pintus concernente la « Istituzione della provincia di Oristano », ha dato il seguente risultato: « favorevole a maggioranza ».

Il Consiglio regionale della Sardegna, pertanto, riconosciuto che, a termini dell'articolo 133 della Costituzione, « la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione è

stabilita con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione », col voto favorevole espresso sulla proposta di legge Segni-Pintus, affida al Parlamento l'accoglimento delle aspirazioni e dei voti delle popolazioni interessate, traendone sicuro auspicio di civile progresso per la Sardegna.

ALLEGATO A.

MOZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI ALFREDO CORRIAS, LELIO MURETTI, PIERO SOGGIU ED ANTONIO ERA PER LA ISTITUZIONE DELLA QUARTA PROVINCIA SARDA CON CAPOLUOGO IN ORISTANO

La mozione è sottoscritta per adesione dei Consiglieri regionali: GAVINO CORDA. EUFEMIA SECHI, GAVINO PINNA, FELICE MEDDA, CARLO MELONI, ANTONIO LUIGI SENES

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 1950).

IL CONSIGLIO REGIONALE

PRESO ATTO

che circa novanta centri abitati, tra comuni e frazioni, della zona medio occidentale dell'Isola, a norma dell'articolo 133 della Costituzione della Repubblica hanno preso l'iniziativa della istituzione di una nuova provincia con Oristano per capoluogo mediante l'adozione di apposite deliberazioni da parte delle rispettive amministrazioni civiche;

che i comuni interessati appartenevano per la quasi totalità alla circoscrizione del vecchio circondario di Oristano (il più vasto dell'Isola) ed attualmente costituiscono — salvo le doverose rettifiche — la circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Oristano, e, per la massima parte, la circoscrizione ecclesiastica dell'Archidiocesi di Oristano, la circoscrizione territoriale del Distretto militare di Oristano e quella del Collegio elettorale senatoriale di Oristano;

RITENUTO

che sulla iniziativa dovrà provvedersi con legge della Repubblica, sentita la Regione;

che l'organo costituzionalmente più qualificato ad esprimere in merito il parere della Regione è il Consiglio regionale;

che le ragioni poste a fondamento della iniziativa e che hanno determinato il movi-

mento per la istituzione della nuova provincia, debbono essere riconosciute in tutta la loro validità ed efficacia, in quanto promanano da una situazione di fatto universalmente e pacificamente constatata;

CONSIDERATO

infatti, che a prescindere dalle ragioni storiche, la cui importanza — pur non sopravvalutandola — nessun sardo può disconoscere, esistono ragioni prevalentemente di carattere economico-sociale, che — in relazione particolare alle distanze fra i centri abitati ed al loro isolamento, alla situazione di arretratezza delle vie di comunicazione e dei trasporti dell'Isola. — impongono la necessità di un decentramento amministrativo più aderente alle esigenze delle popolazioni della Sardegna;

che il continuo, se pur lento progresso dell'Isola verso forme più elevate di vita civile, lo sviluppo di tutte le attività economiche e particolarmente di quelle legate all'agricoltura, ai grandi lavori di bonifica e di trasformazione fondiaria eseguiti ed in corso di esecuzione, al potenziamento delle industrie zootecniche, casearie, estrattive ed elettriche ed ai traffici di ogni genere determinano la necessità di ognora crescenti rapporti fra i cittadini ed i centri in cui ha vita l'organizzazione periferica dello Stato e in cui risiedono gli organi ed enti amministrativi,

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tecnici, economici, finanziari, sindacali, assistenziali, politici e culturali, che non vanno considerati soltanto sotto l'aspetto deterioro di uffici burocratici, ma anche quali propulsori di attività nei più svariati settori, in cui si muove la vita di un paese civile;

che tali rapporti, nell'attuale ripartizione della Sardegna nelle tre circoscrizioni provinciali di Cagliari, Sassari e Nuoro, territorialmente le più estese della Repubblica, si svolgono in condizione di particolare disagio; che appare evidente solo che si consideri la vastità del territorio delle tre province e, conseguentemente, le distanze fra il capoluogo e la periferia (che raggiungono talvolta perfino i 150 chilometri !) ed in relazione alla deficienza delle vie di comunicazione e all'arretratezza e difficoltà dei trasporti;

che questa situazione, comune a diverse plaghe dell'Isola — nei confronti delle quali, pertanto, il problema è virtualmente aperto — è maggiormente sensibile ed attuale nella zona medio occidentale che gravita, come sempre ha gravitato e graviterà, sulla città di Oristano, sia per condizioni naturali di indole geografico-topografiche, che per densità della popolazione, entità di scambi e traffici, impo- nenza di lavori di bonifica, trasformazioni fondiarie e miglioramento agrario in atto, sia per progressivo incremento di tutte le attività e per le sicure prospettive di potenziamento economico e di sviluppo sociale ad esse collegate;

che, pertanto, mentre deve constatarsi che l'attuale ripartizione della Sardegna nelle tre circoscrizioni provinciali di Cagliari, Sassari e Nuoro non risponde alla esigenza di un sano decentramento amministrativo, si riconosce, più che opportuno, necessario sostenere l'iniziativa dei comuni tendente ad ottenere l'istituzione di una quarta provincia, il cui territorio verrebbe a coincidere quasi esattamente con la circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Oristano e che abbraccerebbe i comuni dei mandamenti di Bosa, Cuglieri,

Macomer (esclusi Bolotana, Silanus e Lei), Sorgono, Ghilarza, Seneghe, Busachi, Oristano, Terralba, Ales e Mogoro, i primi quattro ora appartenenti alla provincia di Nuoro, gli altri sette a quella di Cagliari;

che anche il più superficiale esame della situazione economico-finanziaria del territorio della istituenda nuova provincia, offre la piena garanzia che il nuovo ente potrà far fronte alle esigenze del proprio bilancio, in condizioni comparativamente più vantaggiose di quelle delle altre province esistenti nella Regione o di taluna di esse;

che la volontà manifestata dai comuni interessati trova riscontro nell'interesse della Regione e del suo ordinamento autonomistico;

che la città di Oristano, designata come capoluogo del nuovo ente territoriale, posta al centro di convergenza di tutti gli interessi della zona, con un potenziale economico e demografico saldamente legato a quello di un terreno fra i più fertili dell'Isola ed ai grandiosi lavori di bonifica in corso ed in gran parte compiuti, con la presenza di numerosi uffici pubblici, enti economici, culturali, finanziari, di tutti i servizi ed organizzazioni igienico-sanitari, culturali, politico-sociali, tecnici, assistenziali, sportivi, col crescente sviluppo delle attività edilizie ed alberghiere, possiede i requisiti base per assolvere al ruolo cui viene chiamata;

FA PROPRIO

il voto delle popolazioni interessate, come sopra espresso attraverso le deliberazioni dei rispettivi comuni;

IMPEGNA

la Giunta regionale a predisporre la proposta di legge che il Consiglio — a norma dell'articolo 51 dello Statuto speciale, in relazione agli articoli 121 e 133 della Costituzione della Repubblica — presenterà alle Camere, per la istituzione della quarta provincia sarda, con capoluogo in Oristano.

ALLEGATO B.

ORDINE DEL GIORNO MASIA-CORDA-SENES-MURETTI-COSTA-PINNA-SANNA
DESSANAY-MELONI-SOGGIU PIERO SULLA ISTITUZIONE IN SARDEGNA
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

(Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 1953)

IL CONSIGLIO REGIONALE

presa in esame la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 1953 avente per oggetto la proposta di legge nazionale n. 11 « Istituzione in Sardegna della provincia di Oristano »;

RICONOSCIUTO

che, a termini dell'articolo 133 della Costituzione, « la istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione è stabilita con legge della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa Regione »;

PUR RIAFFERMANDO

pregiudizialmente la propria competenza costituzionale, a termini dell'articolo 43, seconda

parte, dello Statuto speciale per la Sardegna, a modificare « con legge regionale » le circoscrizioni delle province sarde, « in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum »,

DECIDE

di proporre al Parlamento Nazionale la istituzione pura e semplice della nuova provincia di Oristano; con la raccomandazione che si provveda tenendo conto della funzionalità e delle esigenze di vita della provincia stessa e delle altre già esistenti.